

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA



**Disciplina delle attività
balneari
(Ordinanza n. 26/2011)**

INDICE

PREMESSE

CAPO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE -

- Art.1 - Campo di applicazione
- Art.2 - Definizioni
- Art.3 - Validità dell'Ordinanza

CAPO II - PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'USO DELLE SPIAGGE -

- Art.4 - Divieti
- Art.5- Cani e animali d'affezione – Accesso alle spiagge
- Art.6- Rimozione materiali e natanti abbandonati e/o depositati su arenile
- Art.7- Attività di manutenzione dell'arenile

CAPO III – AREE IN CONCESSIONE E SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE –

- Art.8- Esercizio dell'attività da parte dei concessionari
- Art.9- Doveri dei gestori di strutture balneari
- Art.10- Disciplina specifica per gli stabilimenti balneari
- Art.11- Pulizia degli arenili, delle spiagge e modalità di raccolta dei rifiuti
- Art.12- Gestione ed utilizzo della Spiaggia Libera

CAPO IV - DISPOSIZIONI SUL COMMERCIO -

- Art.13- Disciplina del commercio al dettaglio in forma itinerante su aree demaniali marittime

CAPO V – DISPOSIZIONI VARIE -

- Art.14- Manifestazioni ed attività nautiche generali

CAPO VI - SANZIONI -

- Art.15- Sanzioni
- Art.16- Sanzioni per la circolazione degli animali sull'arenile
- Art.17- Osservanza e procedure

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI -

- Art.18- Pubblicità ed entrata in vigore
- Art.19- Ricorso giurisdizionale ed amministrativo

ORDINANZA DI BALNEAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO

VISTI gli articoli 17, 30, 68, 81, 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione e gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima) e loro s.m.i;

VISTA la Legge 24 novembre 1981 n.689 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge 25.08.1991. n.284 riguardante la "*Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche*" e s.m.i.;

VISTO il D. M.16.10.1991 del Min. del Turismo e Spett., relativo alla liberalizzazione delle tariffe;

VISTA la Legge 05.02.1992. n.104, *relativa all'assistenza, alla integrazione sociale e ai diritti delle persone disabili* e s.m.i.;

VISTA la Legge 04.12.1993. n.494, recante la "*Conversione in Legge, con modificazioni, del D.L. 05.10.1993, n.400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime*" come modificata ed integrata dalla Legge 16 marzo 2001 n. 88 e s.m.i." e dalla legge 296 del 27/12/2007 (legge finanziaria 2006) commi da 250 a 257 dell'articolo 1;

VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59 e s.m.i. ed il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.112 e s.m.i

VISTA la L.R.T. 23.03.1998 n. 25 e s.m.i. ed il relativo Regolamento di attuazione;

VISTA la Legge R.T. 10 dicembre 1998 n.88 articolo 27, 3° comma e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 recante norma in materia di Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205";

VISTA la Legge R.T. in data 23 marzo 2000 n. 42 – *Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo* ed il relativo regolamento di attuazione e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 Testo Unico sulle norme degli Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 7 – bis e l'articolo 107;

VISTA la L. Cost. 18/10/2001, n. 3 recante "Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione";

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 2003 n. 10 recante "Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche" e s.m.i.

VISTA la Legge 8 luglio 2003 n.172 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA La legge Regione Toscana del 7 febbraio 2005 n. 28 ed il relativo Regolamento di

attuazione, approvato con D.P.G.R. n. 15/R del 01/04/2009;

VISTO il D.Lgs. 18 Luglio 2005 n.171 – Codice della nautica da diporto e relativo regolamento di attuazione;

VISTA l'ordinanza sindacale n. 168 del 16/03/2006 orari in materia di disciplina degli orari di esercizio delle attività economiche,

VISTO il D.lgs del 3 aprile 2006 n. 152-Norme in materia di ambiente.

VISTA la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007);

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 344 del 10 ottobre 2007 che riconosce la competenza dei Comuni in materia di concessioni sui beni del demanio marittimo portuale nei porti turistici e commerciali di rilevanza economica regionale ed interregionale siti nella Regione Toscana (...).

VISTA delibera c.c. n. 12 del 27/04/2009;

VISTA le vigenti Ordinanze concernenti la disciplina della circolazione dei Kite surf e la disciplina delle attività di locazione e noleggio emanate dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano;

VISTA la vigente Ordinanza del Capo del Compartimento e del Circondario Marittimo di Porto Santo Stefano di sicurezza balneare;

RITENUTO necessario disciplinare, allo scopo di salvaguardare e tutelare la salute pubblica sia sotto il profilo igienico sanitario che sotto quello della corretta compatibilità dei comportamenti posti in essere dagli utilizzatori delle spiagge, le attività esercitabili sul Demanio Marittimo ed in particolare per la stagione balneare;

RENDE NOTO

A) che le norme relative alla disciplina dell'esercizio delle attività balneari per gli aspetti connessi all'apprestamento dei servizi di salvataggio, alla sicurezza per la balneazione dei fruitori delle spiagge, alla regolamentazione dell'uso degli specchi acquei lungo il litorale del Comune di Castiglione della Pescaia saranno emanate dall'Autorità Marittima competente, salvo in caso di adozione di progetti collettivi di salvamento;

B) che la presente Ordinanza dispone complessivamente per l'uso della spiaggia e la corretta fruizione del Demanio Marittimo per le finalità turistico ricreative per l'esercizio di attività balneari e per la sicurezza della balneazione per tutto quanto non previsto dalla Ordinanza di cui al comma precedente ed ogni altra disposizione relativa.

CAPO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 - (Campo di applicazione)

1. Le norme di cui alla presente Ordinanza si applicano nell'ambito delle aree demaniali marittime e delle zone di mare territoriale facenti parte del **Comune di Castiglione della Pescaia** lungo il litorale compreso tra i confini con i Comuni di Scarlino e di Grosseto, come individuati dalle mappe ufficiali rappresentate dalla Carta Tecnica della Regione Toscana.

Articolo 2 - (Definizioni)

1. Ai fini della presente Ordinanza valgono le seguenti definizioni:

- **STAGIONE TURISTICA**, il periodo compreso tra il 1 maggio e il 10 giugno e dal 12 settembre e il 15 Ottobre di ogni anno, nel quale il servizio di salvamento non è obbligatorio laddove l'attività di balneazione risulti esclusa da apposito cartello ben visibile dagli utenti con la seguente dicitura plurilingue: "**ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO**". Inoltre deve essere issata una bandiera rossa. Vedi ordinanza 45
- **STAGIONE BALNEARE**, il periodo compreso tra l'11 giugno e l'11 settembre di ogni anno nel quale gli impianti balneari devono essere completamente attivi con tutti i servizi compresi quelli di salvamento, salvo le deroghe indicate nel presente provvedimento;
- **AUTORITÀ MARITTIMA**, Capitaneria di Porto di Livorno, l'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano e Ufficio Locale Marittimo di Castiglione della Pescaia;
- **AUTORITÀ AMMINISTRATIVA**, Comune di Castiglione della Pescaia;
- **AUTORITÀ DI VIGILANZA**, Comando Polizia Municipale, Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano, Ufficio Locale Marittimo di Castiglione della Pescaia, Comando Brigata Guardia di Finanza, e qualsiasi altra autorità munita di poteri di polizia giudiziaria;
- **GESTORE**, concessionario di struttura balneare o esercente autorizzato ai sensi dell'art. 45-bis del Codice della Navigazione;
- **ATTIVITÀ BALNEARE**, lo spazio di tempo, in cui si svolge la balneazione intesa come fruizione delle spiagge e degli specchi acquei per attività non vietate dalla presente Ordinanza indicativamente tra le ore 09.00 le ore 19.00 di ogni giorno feriale e/o festivo, salvo diversi orari previsti dai piani collettivi di sicurezza della balneazione;
- **NATANTI**, tutte le unità da diporto come codificate ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. 18.07.2005 n. 171, da pesca, da traffico e, in generale, tutte le costruzioni di cui all'art. 136

del Codice della Navigazione;

- **VEICOLI**, tutti i mezzi a trazione elettrica, meccanica, animale e manuale di qualsiasi specie, che circolano sulle strade, come definite dal Codice della Strada, compresi i velocipedi,
- **MEZZI IN GENERE**. Mezzi non rientranti nella categoria precedente a trazione animale, elettrica, meccanica, termica e manuale;

Articolo 3 - (Validità dell'Ordinanza)

1. Salvo diversa indicazione, le disposizioni, ed i relativi divieti, della presente Ordinanza si intendono in vigore fino a quando non sostituiti o revocati da altro atto equivalente, o abrogate per effetto di sopraggiunte disposizioni legislative e/o regolamentari nazionali o regionali, nonché rese incompatibili con quelle emanate dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano, di cui la presente Ordinanza, si intende integrativa.

CAPO II

PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'USO DELLE SPIAGGE

Articolo 4 - (Divieti)

1. Fermo restando quanto previsto nell'Ordinanza emanata dall'Autorità Marittima competente in merito alle prescrizioni relative all'uso delle spiagge e del mare territoriale per le finalità di salvaguardia della vita umana in mare, sulle aree del Comune di Castiglione della Pescaia appartenenti al Demanio Marittimo e nell'arenile comunale utilizzate come spiagge libere e, per quanto applicabili, nelle zone assentite in concessione **È VIETATO:**

A. alare e/o varare unità nautiche di qualsiasi genere al di fuori dei tratti di arenile eventualmente all'uopo messi a disposizione dai concessionari o dalle Autorità Amministrative;

B. lasciare in sosta e/o depositare natanti e scafi di qualsiasi genere, transitare e/o sostare con veicoli a motore elettrico ed a scoppio, a trazione meccanica, animale e manuale di qualsiasi specie, compresi velocipedi che circolano sulle strade, come definiti dal Codice della Strada, nonché atterrare con aeromobili di qualunque tipo, salvo quanto previsto al successivo art 12 della presente ordinanza e quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio ed i mezzi di servizio delle Autorità competenti;

C. lasciare sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere al di fuori degli appositi contenitori; distendere, pulire, tinteggiare o abbandonare materiale da pesca e per altre attività di qualunque genere; accendere fuochi; introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze

inflammabili;

D. occupare, sull'arenile in libero uso, la fascia di metri 5 dalla battigia, esclusi i mezzi di assistenza e salvataggio, destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, con ombrelloni, sedie, sedie a sdraio ed altre attrezzature comunque denominate e di qualsiasi altro genere;

E. occupare, in fronte all'arenile in concessione, la fascia di metri 5 dalla battigia, destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, esclusi i mezzi di assistenza e salvataggio, con ombrelloni, sedie, sedie a sdraio ed altre attrezzature comunque denominate e di qualsiasi altro genere di proprietà del concessionario o di altri fruitori dell'area in concessione;

F. lasciare sulle aree demaniali in libero uso, dalle ore 20.00 alle ore 08.30, ombrelloni, sedie, sedie a sdraio ed altre attrezzature comunque denominate e di qualsiasi altro genere; nonché campeggiarvi e pernottarvi;

G. praticare giochi (ad esempio il gioco del pallone, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, etc.) che possano recare danni o molestie alle persone, turbativa alla pubblica quiete o nocimento all'igiene dei luoghi, al di fuori delle aree allo scopo individuate dall'Autorità Amministrativa e nelle zone appositamente attrezzate dai concessionari;

H. tenere alto il volume di radio, juke-box, mangianastri ed in generale, apparecchi di diffusione sonora ad un livello tale da costituire disturbo per la quiete pubblica;

I. esercitare attività commerciali, pubblicitarie, promozionali, prestare servizi (ivi compreso il noleggio di sedie a sdraio e ombrelloni) senza la prevista autorizzazione ai sensi di Legge;

L. il distribuire sulle spiagge manifesti pubblicitari e/o lanciare gli stessi a mezzo di aerei senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità Amministrativa;

M. occupare zone con manufatti, impianti e strutture di qualsiasi genere senza la prescritta concessione o autorizzazione, rilasciata dai competenti Uffici/Enti;

N. il danneggiamento, l'estirpazione, la raccolta e la detenzione ingiustificata delle associazioni vegetazionali della prima duna, nonché il calpestio delle aree dunali siano esse recintate e non.

2. E' fatto divieto di transitare, sostare ed utilizzare in qualunque modo e forma le opere di difesa della costa presenti sull'arenile demaniale e nel mare territoriale salvo specifica autorizzazione dall'Autorità Amministrativa.

Ai trasgressori delle sopra citate disposizioni verranno applicate le sanzioni previste dal regolamento municipale

Articolo 5 –(Cani e animali d'affezione – Accesso alle spiagge)

1 E' consentito l'accesso ai cani e agli animali d'affezione nelle spiagge libere individuate dal Comune di Castiglione della Pescaia, con Delibera di Giunta Comunale n. 135 del 12/05/2011, una in loc. PUNTA ALA, precisamente in loc. il Piastrone, e l'altra nella spiaggia libera compresa tra il "Camping Internazionale Etruria" ed il confine verso il Comune di Grosseto direzione "LE MARZE". Nelle suddette aree i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la sorveglianza del responsabile, senza determinare danni a cose e/o persone. In tali tratti di arenile è fatto obbligo, altresì, ai proprietari degli animali d'affezione:

- di appostarsi sul tratto di arenile individuato ad una distanza ragionevole da analoghe presenze;
- di rimuovere prontamente dal suolo le deiezioni e di collocarle chiuse in sacchetti di plastica negli appositi contenitori;
- di non condurre gli animali d'affezione fuori dall'area regolamentata;
- di controllare e accudire i propri animali d'affezione, ponendo particolare attenzione a condurli e custodirli al guinzaglio e/o in altro idoneo contenitore onde consentire una pacifica convivenza tra i presenti;
- di garantire ai medesimi, durante il periodo di sosta nell'area, un apposito spazio ombreggiato dotato di un adeguato recipiente con acqua;
- di rimuovere dall'arenile occupato tutte le attrezzature utilizzate per il soggiorno, ponendo particolare attenzione a collocare negli appositi contenitori i rifiuti prodotti durante la sosta. Tale obbligo è comunque esteso a tutti i frequentatori dell'area. In tale tratto di arenile è fatto divieto di condurre animali affetti da patologie di possibile trasmissione canina e umana o scarsamente socievoli e aggressivi e che, pertanto, possono recare pregiudizio alla salute e ad una serena convivenza, nonché le femmine in stato di estro;

Il mancato rispetto di una delle condizioni sopra richiamate determinerà l'allontanamento dei trasgressori dall'arenile segnalato ad opera della Polizia municipale o da qualsiasi altra Autorità avente titolo, che, provvederà inoltre, alla verifica del tatuaggio e del libretto delle vaccinazioni di cui i proprietari degli animali d'affezione dovranno essere muniti.

- 1 I cani, inoltre, accompagnati dal proprietario o detentore, hanno accesso a tutte le strutture ricettive/stabilimenti balneari. I proprietari o detentori che conducono i cani nelle suddette strutture sono tenuti ad usare sia guinzaglio che museruola, avendo cura che gli stessi non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno.
- 2 Il responsabile degli esercizi pubblici e commerciali, tuttavia, può adottare misure limitative all'accesso dei cani, previa comunicazione al sindaco .
- 3 Negli altri tratti di spiaggia non indicati nel presente articolo, l'accesso degli animali d'

affezione è vietato.

Articolo 6- (Rimozione materiali e natanti abbandonati e/o depositati su arenile)

1. Nel caso di rinvenimento in qualsiasi parte dell'arenile Demaniale Marittimo, di scafi ed oggetti incustoditi di qualunque genere e tipologia, l'Autorità Amministrativa, al fine di garantire la pubblica incolumità ed il decoro della spiaggia, provvederà alla loro rimozione forzata senza ulteriori formalità.
2. Gli scafi ed oggetti rimossi saranno trasportati presso idonea area di deposito (idonei locali o deposito giudiziario) e restituiti previo rimborso delle spese di rimozione e pagamento della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 1164 del Codice della Navigazione, 2° comma, a coloro che ne dimostreranno la titolarità, salva, in ogni caso, l'applicazione dell'articolo 1161 CdN ove ricorrano i presupposti.
3. Gli scafi ed oggetti che presentano evidenti segni di abbandono o di particolare degrado saranno immediatamente rimossi ed inviati alla discarica comprensoriale.

Articolo 7- (Attività di manutenzione dell'arenile)

1. Qualunque attività di spostamento della sabbia sull'arenile demaniale marittimo è subordinata ad apposita autorizzazione rilasciata dall'Autorità Amministrativa, previa intesa con le altre Amministrazioni competenti qualora occorra in relazione all'intervento proposto.
2. Con l'autorizzazione sono disciplinate le modalità di esecuzione dell'intervento di manutenzione, dettando anche norme per l'utilizzazione degli arenili al fine di tutelare la pubblica incolumità, durante l'effettuazione degli interventi, anche in deroga alla presente Ordinanza.
3. Ogni intervento di spostamento della sabbia effettuato senza le necessarie autorizzazioni è sanzionato ai sensi dell'articolo 1164 del Codice della Navigazione salva l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 1162 del medesimo Codice in caso di estrazione abusiva.
4. Prima dell'inizio della stagione balneare, così come al termine della stessa è consentito ai concessionari l'accesso sull'arenile di mezzi meccanici per la pulizia ed il livellamento della spiaggia, previa comunicazione all'Autorità Amministrativa almeno 7 giorni prima dalla data prevista per l'avvio dell'attività indicando numero di targa e polizza assicurativa del mezzo utilizzato.
5. Durante la stagione balneare è consentito ai concessionari l'accesso sull'arenile di mezzi meccanici per la pulizia ed il livellamento della spiaggia imprevedibili e straordinari, previa autorizzazione all'Autorità Amministrativa da richiedere con la massima sollecitudine, indicando numero di targa e polizza assicurativa del mezzo utilizzato.

CAPO III

AREE IN CONCESSIONE E SPIAGGE ATTREZZATE

Articolo 8 - (Esercizio dell'attività da parte dei concessionari)

1. Con la dizione "stabilimento balneare" o "struttura balneare" si intendono comprese tutte le aree attrezzate con finalità turistico – ricreative, che ricadono nell'arenile mentre con al dizione "concessionario" si intendono compresi tutti coloro che abbiano la responsabilità dell'organizzazione e/o della gestione delle attività indicate e titolari della concessione demaniale.
2. I concessionari di aree demaniali sono tenuti al rispetto scrupoloso dei limiti spaziali e di esercizio dell'attività specificati nei titoli di concessione.
3. Ogni violazione dei limiti spaziali e di esercizio della attività riconosciuti dai titoli di concessione è punibile a termini della legislazione vigente.
4. I titolari di concessioni demaniali marittime devono mettere in esercizio le relative strutture balneari entro e non oltre il 15 giugno, mantenendole, altresì in completo esercizio, almeno fino al termine della stagione balneare, curandone per tutto il periodo il decoro, l'estetica, l'igiene, la sicurezza e la funzionalità, compresi i sistemi di salvamento e di smaltimento dei rifiuti.
5. Il mancato rispetto della disposizione di cui al comma precedente integra la fattispecie per l'avvio del procedimento di decadenza dalla concessione a termini dell'articolo 47 Lett. f) del Codice della Navigazione
6. Le strutture balneari dovranno restare aperte al pubblico, salvo motivata deroga, almeno dalle ore 08:00 alle ore 20:00 di ogni giorno fatta salva la possibilità di protrarre l'apertura dei servizi commerciali accessori fino all'orario consentito dalle competenti Autorità Amministrative, anche per lo svolgimento di attività di intrattenimento e/o spettacoli nell'area in concessione.
7. I concessionari di stabilimento balneare sono autorizzati, nei limiti del **periodo 01 marzo – 30 ottobre**, a mantenere sull'arenile in concessione le attrezzature balneari allo scopo di offrire la possibilità di effettuare cure elioterapiche, salvo il possesso di licenze demaniali adeguate allo scopo che contemplino il periodo temporale sopra indicato ed il rispetto delle prescrizioni imposte dall'Ordinanza dell'Autorità marittima per la sicurezza della balneazione.
8. I concessionari che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma precedente dovranno comunicarlo all'Autorità comunale ed all'Autorità Marittima competente, indicando

il periodo di apertura per tali finalità, con obbligo di esposizione di idonea cartellonistica che avverta l'utenza della presenza o meno del servizio di sorveglianza alla balneazione da garantire secondo le prescrizioni dell'Autorità Marittima.

9. Le attività di intrattenimento o spettacolo sull'arenile Demaniale Marittimo in concessione di durata non superiore a due giorni sono effettuati senza necessità di autorizzazione ai sensi della circolare Ministeriale n. 99 del 15 maggio 2000 valendo la presente Ordinanza quale Autorizzazione ai sensi del punto 10 dell'Articolo 59 del Codice della Navigazione, con il solo obbligo della previa comunicazione all'Autorità Amministrativa e all'Autorità Marittima competente **almeno 7 giorni prima** della data di svolgimento della attività prevista, rimanendo comunque l'obbligo del concessionario di munirsi delle prescritte autorizzazioni e/o nulla osta da parte della Polizia Amministrativa ed ogni altro atto /parere/autorizzazione che si rendesse necessario per lo svolgimento dello spettacolo. (VV.UU.)

10. L'esercizio delle attività commerciali e sanitarie inserite all'interno della concessione demaniale è comunque subordinato al possesso delle necessarie autorizzazioni -licenze delle competenti Autorità Amministrative e All'Autorità Marittima competente;

11. Allo scopo di consentire una migliore offerta al servizio della attività turistica, i concessionari sono autorizzati, all'interno delle aree in concessione, ai sensi del punto 6 della circolare Ministeriale n. 120 del 24 maggio 2001, previa semplice comunicazione all'Autorità concedente:

a) all'installazione nelle ore diurne di reti o canestri per attività sportive sull'arenile compreso all'interno dello spazio ad essi concesso o nello specchio acqueo immediatamente prospiciente l'arenile in concessione oltre che di galleggianti e prendisole fermo restando il rispetto delle norme per la sicurezza della Navigazione disposte dall'Autorità Marittima e l'obbligo di rimozione;

b) alla posa di impianti, manufatti, di strutture di svago, di abbellimento o necessari per la loro concreta migliore fruibilità da parte dei utenti – con particolare riguardo ai diversamente abili – quali giochi per bambini, rastrelliere per le biciclette, fioriere, camminamenti pedonali, purché poggiati e non fissati al suolo, salvo le necessarie autorizzazioni di tipo edilizio, con obbligo di rimozione a fine stagione.

La responsabilità connessa alla loro installazione e fruizione da parte di terzi e per gli eventuali danni a persone o cose è a totale ed esclusivo carico del concessionario, senza alcuna possibile rivalsa sulle Amministrazioni pubbliche.

Articolo 9- (Doveri dei gestori di strutture balneari)

1. I concessionari di concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative, con la posa di ombrelloni ed altro materiale utile per la balneazione, oltre alle prescrizioni precedenti, sono obbligati a:

a. esporre al pubblico, in luoghi e modi ben visibili, la tabella delle tariffe applicate per i servizi resi, la presente Ordinanza, quella dall'Ufficio Circondariale Marittimo, i referti analitici delle analisi delle acque obbligatori ai sensi della normativa e delle procedure vigenti;

b. garantire l'accesso al mare ai soggetti diversamente abili indipendentemente dalla presenza di passaggi pubblici prossimi attrezzati e della qualifica di cliente della struttura balneare, predisponendo idonei percorsi perpendicolari alla battigia, in particolare attraverso la posa in opera di una passerella in legno o plastica idonea di dimensione minima di mt. 0,90 dal limite demaniale marittimo alla linea di mt. 5 dalla battigia, fermo restando l'obbligo di rimozione degli stessi al termine della stagione balneare;

c. ad assicurare il servizio di salvamento mediante la presenza nell'orario di balneazione di un soggetto abilitato al salvamento con le qualità soggettive ed oggettive oltre che le dotazioni tecniche previste dall'Ordinanza dell'Ufficio Circondariale marittimo di Porto Santo Stefano;

d. adeguarsi alle prescrizioni del Piano collettivo di salvataggio, qualora adottato;

e. mantenere efficiente il collegamento dei servizi igienici dello stabilimento balneare alla rete fognaria comunale, ovvero dotarli di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente Autorità Sanitaria, in conformità alle normative vigenti;

f. vietare l'uso di sapone e shampoo qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico collegato con la rete fognaria comunale, installando appropriata cartellonistica che indichi il divieto di utilizzo di tali sostanze detergenti;

g. dotare i servizi igienici ed i percorsi per i diversamente abili di cui alla Legge 05.02.1992 n. 104 e s.m.i. citata nelle premesse, della apposita segnaletica, con il previsto simbolo internazionale ben visibile al fine di consentire la loro immediata identificazione;

h. installare ombrelloni sull'arenile in modo tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti.

2. Allo scopo di definire correttamente la disposizione sopra indicata il numero complessivo dei punti ombra nell'area in concessione non potrà comunque essere superiore a quello derivante dal quoziente tra la superficie disponibile destinata alla posa di attrezzature balneari mobili e di 7.5 (settevirgolacinque) metri quadri;

3. I gestori sono obbligati a delimitare le aree loro assentite, ad eccezione della fascia di rispetto lungo la battigia, utilizzando, per motivi di decoro della spiaggia, un sistema a giorno, o fioriere od altro materiale similare, di altezza non superiore a mt. 1,30 (uno e trenta), con obbligo di rimozione al termine della stagione balneare e, comunque, che non impedisca in ogni caso, la visuale libera del mare;
4. Nel caso di attribuzioni all'Amministrazione comunale da parte di organizzazioni nazionali e/o internazionali di riconoscimento e/o altre onorificenze che impongono la pubblicizzazione dei risultati ottenuti, i concessionari sono obbligati ad esporre le bandiere ed evidenziare al pubblico gli attestati, i documenti ed ogni altro elemento distintivo previsto dalla disciplina di settore;
5. La esposizione di bandiere, distintivi ed altri simboli non omologati dall'Ente di certificazione comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 1164, 1° comma del Codice della Navigazione.
6. E' fatto obbligo per i titolari delle concessioni di consentire a tutti il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione;

Articolo 10 - (Disciplina specifica per gli stabilimenti balneari)

1. Oltre a quanto previsto dal precedente articolo, i gestori di stabilimenti balneari sono tenuti a:
 - a. predisporre idonee sistemazioni antincendio, se e qualora necessario in applicazione delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari al riguardo come attestato da apposito piano di sicurezza redatto da professionista abilitato.In particolare, senza qualificazione di esaustività e previa loro opportuna segnalazione in conformità alle disposizioni di cui al D.M. 07.01.2005 dovranno essere posizionati idonei estintori portatili omologati nei locali di pubblico ristoro, e, in loro aggiunta, estintori in numero di almeno 1 ogni 25, o frazione di 25 mt. di cabine, e comunque in numero complessivamente non inferiore a 3 per ogni stabilimento. Ciascuna area a rischio specifico di incendio (come cucine, ristoranti, centraline elettriche) dovrà essere presidiata da almeno un estintore portatile omologato, contenente idonei agenti estinguenti per il rischio di incendio.
- b. vietare l'occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività che non siano pertinenti alla balneazione, con l'esclusione di eventuali locali di servizio. I concessionari devono provvedere ad opportuni controlli, prima della chiusura serale dello stabilimento, per accertare l'assenza di persone nelle cabine;

- c. vietare la detenzione di bombole di gas all'interno delle cabine ed altro materiale esplosivo e/o facilmente infiammabile senza i necessari apprestamenti antincendio;
 - d. I concessionari possono richiedere l'autorizzazione all'Autorità Amministrativa all'installazione di un corridoio di lancio per il passaggio di natanti nello specchio acqueo prospiciente l'area in concessione.
2. Le domande di autorizzazione per l'installazione di corridoi di atterraggio/lancio, prospiciente ad arenili in concessione, devono essere presentate all'Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Castiglione della Pescaia. Tali domande da presentarsi in bollo devono essere corredate in doppia copia della planimetria SID della zona dove si intende posizionare il corridoio. L'amministrazione Comunale si riserva di analizzare tali istanze nell'ottica di consentire per quanto possibile l'esercizio di un'attività nautica diportistica compatibile con i principi di governo del territorio, di salvaguardia e sicurezza delle attività balneari. Le istanze potranno essere presentate da soggetti con o senza personalità giuridica.
 3. L'Autorizzazione all'installazione del corridoio di cui al comma precedente può essere rilasciata solo nel caso in cui nel titolo concessorio, sia prevista un'attività collegata all'utilizzo di natanti, anche se esercitata su proprietà privata (quali ad es. posa/ricovero/rimessaggio e/o noleggio imbarcazioni scuola di vela/wind surf) e/o nel caso di svolgimento di attività o manifestazioni nautiche da essi organizzate o patrocinate, e con una durata limitata al solo periodo dell'esecuzione al fine di non intralciare e creare pericolo alla balneazione.
 4. L'accesso ai corridoi di lancio autorizzati è libero e consentito a tutti, salvo che lo specchio acqueo sia compreso nel titolo concessorio.

Articolo 11 - *(Pulizia degli arenili, delle spiagge e modalità di raccolta dei rifiuti)*

1. La pulizia delle spiagge libere sarà effettuata a cura dell'Amministrazione Comunale, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dalla normativa regionale citata in premessa.
2. L'Amministrazione comunale, sia in proprio che attraverso le società partecipate o le aziende che sono incaricate del servizio, o attraverso apposite convenzioni con privati, è autorizzata a posizionare, in numero e luogo adeguati, appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti ed alla circolazione con propri autoveicoli, autocarri e mezzi speciali, per lo svolgimento della attività di pulizia delle spiagge.
3. Allo scopo di garantire il corretto svolgimento delle operazioni di pulizia dell'arenile il soggetto incaricato ha l'obbligo di procedere alla rimozione di tutto il materiale balneare, che abbia la qualifica di rifiuto anche differenziato, rinvenuto sulla spiaggia dalle ore 20.00 fino alle ore 08.00 senza ulteriori formalità e/o preavviso di concerto con l'autorità di vigilanza.

4. I concessionari e/o gestori degli impianti balneari devono provvedere giornalmente alla perfetta manutenzione, sistemazione e pulizia delle spiagge in loro concessione, nonché delle zone di libero transito individuate dalla fascia di rispetto di metri 5 lungo la battigia, e degli specchi acquei antistanti.

5. I materiali di risulta della pulizia della spiaggia dovranno essere sistemati in appositi contenitori per il successivo smaltimento ai sensi delle vigenti disposizioni, il tutto a cura e spese del concessionario senza alcun obbligo di raccolta da parte dell'Amministrazione comunale o del soggetto eventualmente incaricato di tale attività per le spiagge libere.

6. I concessionari e/o gestori degli impianti balneari di qualunque finalità e scopo devono provvedere alla raccolta dei rifiuti prodotti nelle attività ristorative ed in generale dall'esercizio dell'impianto balneare, disponendo la differenziazione tra le diverse tipologie di rifiuto.

Articolo 12 - (Gestione ed utilizzo della Spiaggia Libera)

1. La spiaggia libera è identificata dalle aree demaniali marittime non concesse a terzi.
2. In tali aree non è fornito, salva diversa indicazione mediante idonea cartellonistica, il servizio di salvamento e di controllo della balneazione e, pertanto, tali attività rimangono a rischio e pericolo del soggetto che le esercita.
3. L'Amministrazione comunale provvederà sia in proprio che attraverso le società partecipate, le aziende, o soggetti privati incaricati del servizio, ad apporre cartelli, redatti in più lingue con l'indicazione **"ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO"** con riportate le principali prescrizioni della presente Ordinanza sia nella spiaggia stessa che nei varchi pubblici di accesso all'arenile demaniale.
4. Nel caso in cui l'Autorità Amministrativa provveda alla installazione e collocazione di servizi per l'assistenza bagnanti, sia in proprio che attraverso soggetti terzi, società partecipate e/o appositi incarichi personali e professionali, gli operatori addetti a tali servizi sono qualificati come "incaricati di pubblico servizio" tenuti alla vigilanza della corretta utilizzazione della spiaggia libera.
5. Nel caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle prescrizioni provvederanno alla segnalazione alle competenti Autorità dei frequentatori che contravvengano alle disposizioni della presente Ordinanza.

CAPO IV

DISPOSIZIONI SUL COMMERCIO

Articolo 13 - (Disciplina del commercio al dettaglio in forma itinerante su aree demaniali marittime)

1. La disciplina relativa al settore commercio è contenuta nella L.R.T. 7 febbraio 2005 n.28 e relativo Regolamento di attuazione, approvato con D.P.G.R. n. 15/R del 01/04/2009. Per commercio sulle aree demaniali marittime si intende l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande svolto in forma itinerante.
2. In relazione alla dimensione media dell'arenile ed a tutela della sicurezza pubblica e dei bagnanti in particolare, è consentito l'esercizio del commercio in forma itinerante nelle aree demaniali marittime, per un massimo di 8 (otto) unità, nel settore alimentare esercitato con l'ausilio di autocarrelli totalmente elettrici in ogni loro componente, destinati alla conservazione dei cibi e delle bevande necessari per il rispetto delle norme igienico sanitarie previste a tutela della salute pubblica nella somministrazione di alimenti e bevande e per un massimo di 30 (trenta) operatori, nel settore non alimentare esercitato senza ausili.
3. Sarà rilasciato il prescritto nulla osta solo agli operatori commerciali compresi nella graduatoria definitiva degli operatori nel commercio ambulante in forma itinerante nel settore non alimentare privo di ausili e nella graduatoria definitiva per gli operatori nel commercio ambulante in forma itinerante nel settore alimentare con ausilio di autocarrello, approvate con determina n. 588 del 27/06/2011, in seguito alla pubblicazione di "avviso pubblico per il rilascio del nulla osta per l'accesso alle aree demaniali marittime nel Comune di Castiglione della Pescaia per l'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante - stagione balneare 2011-", approvato con determinazione n. 346 del 05/04/2011, in attuazione della deliberazione G.C. n. 81 del 28.03.2011
4. Per l'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante nel settore alimentare esercitato con l'ausilio di autocarrelli totalmente elettrici in ogni sua componente e nel settore non alimentare senza ausili è indispensabile possedere i requisiti richiesti dall'avviso approvato con determinazione n. 346 del 05/04/2011 che hanno consentito l'inserimento dell'operatore nelle graduatorie sopra citate:
5. Le modalità d'accesso al Demanio Marittimo per l'esercizio dell'attività, sono disciplinate dall'Amministrazione comunale con l'apposito Regolamento per il commercio sulle aree pubbliche adottato ai sensi della normativa regionale vigente;
6. L'accesso alle aree demaniali marittime per l'esercizio del commercio in forma itinerante può avvenire secondo le seguenti modalità:

- esclusivamente nel periodo 15 giugno – 15 settembre di ogni anno;
- dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00 esclusivamente, lungo la battigia;
- senza ausili musicali o di amplificazione e senza comunque recare disturbo alla quiete pubblica con grida e schiamazzi;
- nel rispetto delle norme nazionali e regionali a garanzia della salute pubblica che disciplinano le attività commerciali ed in particolare quelle per la somministrazione di alimenti e bevande;

7. Sono comunque tassativamente escluse dall'accesso:

- a) le aree demaniali marittime in concessione a terzi, salvo il consenso del concessionario;
- b) gli ambiti dunali anche se non recintati.

8. Fatta salva l'applicazione della sanzione penale nel caso di concorso con occupazione abusiva di area demaniale, chiunque eserciti il commercio su aree demaniali senza la prescritta autorizzazione è punito, ai sensi dell'art 104 1° comma della Legge Regione Toscana del 7 febbraio 2005 n. 28 e relativo regolamento di attuazione, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.500,00 a Euro 15.000,00.

9. Fatta salva l'applicazione della sanzione penale nel caso di concorso con l'occupazione abusiva di area demaniale, chiunque eserciti il commercio su aree demaniali senza la prescritta autorizzazione è punito, ai sensi dell'articolo 104, 3° comma della Legge Regione Toscana del 7 febbraio 2005 n.28, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 250,00 a Euro 1.500,00.

10. In entrambe le fattispecie indicate ai commi precedenti, l'accertamento della violazione e la verbalizzazione comporta il sequestro, finalizzato alla confisca, delle attrezzature e della merce.

CAPO V

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 14 - (Manifestazioni ed attività nautiche generali)

1. L'esecuzione di manifestazioni turistico - sportive di qualsiasi genere in zone del mare territoriale al di fuori della fascia riservata alla balneazione, sono consentite nei limiti e nei modi disciplinati dalle competenti Autorità.
2. Le istanze dovranno essere inoltrate all'Autorità comunale competente per il rilascio delle

autorizzazioni rispettivamente dell'Autorità Amministrativa e dell'Autorità Marittima competenti.

3. La disciplina dell'uso delle tavole con aquilone (denominate Kite – Surf) è dettata in modo esclusivo dall'Autorità marittima, fermo restando le competenze dell'Amministrazione comunale in relazione all'autorizzazione per l'installazione dei corridoi di lancio.

4. Le moto d'acqua ed altri natanti a motore possono prendere il largo o atterrare sulla battigia esclusivamente attraverso i corridoi di atterraggio, autorizzati dall'Autorità Amministrativa e predisposti secondo le modalità tecniche indicate nell'Ordinanza dell'Autorità Marittima.

5. I concessionari di spiagge attrezzate per la nautica, al fine del corretto esercizio della attività, sono obbligati alla installazione del necessario corridoio di lancio da collocare secondo le prescrizioni dell'Autorità Marittima.

6. Il corridoio di lancio deve essere allestito nel rispetto delle norme tecniche indicate dall'Ordinanza dell'Autorità Marittima, in modo ortogonale all'arenile salvo diversa dislocazione del varco tra le opere di difesa della costa.

7. Nel caso in cui lo specchio acqueo non sia in concessione, la fruizione del corridoio di lancio è aperta e libera per le unità per cui il corridoio è autorizzato senza possibilità di limitazione alcuna da parte del soggetto autorizzato.

8. All'interno del corridoio di lancio, sia in concessione che in libero uso, è vietato l'ormeggio e la sosta di qualunque natante e/o mezzo nautico di qualunque genere e tipologia.

CAPO VI

SANZIONI

Articolo 15 - (*Sanzioni*)

1. I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti da tale comportamento, saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174, 1231 e 1251 del Codice della Navigazione e dell'articolo 39 della Legge 11 febbraio 1971 n. 50 sulla navigazione da diporto ovvero dell'articolo 650 del Codice Penale e loro successive modificazioni ed integrazioni, ferme restando le disposizioni sanzionatorie previste nel Capo IV – Disposizioni sul commercio

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chi non osserva i divieti fissati con la presente ordinanza in materia di uso del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative per le quali

si presenti lo scopo di lucro, è punito ai sensi dell'articolo 1164 1° comma del Codice della Navigazione, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1032,91 ad euro 3.098,74;

3. Salvo comunque che il fatto costituisca reato, chi non osserva i divieti fissati con la presente ordinanza in materia di uso del Demanio marittimo per finalità turistico-ricreative dalle quali esuli lo scopo di lucro, è punito altresì con la sanzione amministrativa, ai sensi dell'articolo 1164 2° comma del Codice della Navigazione, del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 1.000,00.

4. In caso di reiterato comportamento illecito da parte di un concessionario, previa diffida l'Amministrazione comunale potrà disporre la sospensione della attività esercitata sull'arenile da un minimo di tre giorni ad un massimo di quindici giorni consecutivi. Resta impregiudicata la facoltà di irrogare le altre sanzioni amministrative e/o penali previste dalla Legge.

5. La procedura di irrogazione delle sanzioni per le infrazioni alla presente Ordinanza è disciplinata, per quanto applicabile, dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Per le violazioni rilevate, l'Autorità competente a ricevere ed a introitare le somme relative è il Comune di Castiglione della Pescaia.

Articolo 16 - (*Sanzioni per la circolazione degli animali sull'arenile*)

1. Nell'arenile demaniale marittimo la contravvenzione al divieto di cui all'articolo 5 punto 3 della presente Ordinanza è perseguibile con la sanzione amministrativa da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00, ai sensi dell'articolo 1164 2° comma del Codice della Navigazione, come inserito dalla Legge 8 luglio 2003, n. 172 e s.m.i.

Articolo 17 - (*Osservanza e procedure*)

1. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza ai sensi degli articoli 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e loro successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le Autorità di Pubblica Sicurezza sono incaricate del controllo della corretta applicazione delle norme contenute nella presente Ordinanza.

3. Copia della presente Ordinanza sarà inviata per le finalità di cui al comma precedente ai comandi di Polizia Giudiziaria presenti in Castiglione della Pescaia, con invito, per quanto di competenza a rilevare i comportamenti in contrasto con le prescrizioni del presente atto,

trasmettendo notizia all'Amministrazione comunale per i successivi provvedimenti, salvo la possibilità di sanzionare direttamente le infrazioni rilevate.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18 - (Pubblicità ed entrata in vigore)

1. La presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio e nel sito Internet del Comune di Castiglione della Pescaia per tutto il periodo della sua validità come indicata dall'articolo 3 e comunque fino a quando non sarà sostituita da altro provvedimento equivalente ed entra in vigore dalla data di pubblicazione.
2. Copia della stessa dovrà essere esposta a cura dei concessionari di strutture balneari in luoghi e modi ben visibili all'utenza per tutta la stagione balneare.
3. L'Ordinanza n. 1 del 31/05/2010 è abrogata e sostituita dalla presente.

Articolo 19 - (Ricorso Giurisdizionale e amministrativo)

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Toscana e/o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Castiglione della Pescaia.

Castiglione della Pescaia 29/06/2011

Il Responsabile del Servizio Demanio Marittimo

(f.to Dott.ssa Giorgia Giannini)